XIX legislatura

A.S. 808:

"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

Settembre 2023

n. 76



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancio CU@senato.it – **9** @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 808: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"». NL76, settembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)	1
Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)	2
Articolo 3 (Modifiche all'ordinamento giudiziario)	7
Articolo 4 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)	8
Articolo 5 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)	
Articolo 6 (Modifiche al codice dell'ordinamento militare)	14
Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)	14
Articolo 8 (Entrata in vigore)	15

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)

L'articolo dispone l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale (<u>lettera b</u>). Tale disposizione, nel testo vigente, punisce con la reclusione da 1 a 4 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero rechi ad altri un danno ingiusto. Integrano la fattispecie di reato le due condotte alternative: la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità; la violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

L'articolo 1, c. 1, lett. *e*), interviene sull'art. 346-*bis* c.p., modificando il reato di traffico di influenze illecite al fine di restringerne l'ambito di applicazione. Inoltre, sono estese a tale fattispecie le attenuanti di cui all'art. 322-*bis* c.p. (per particolare tenuità e per chi efficacemente si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite). (lett. *c*) e la causa di non punibilità prevista dall'art. 322-*ter* c.p. (in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria) (lett. *d*)).

<u>La RT</u> conferma che le disposizioni intervengono su alcuni articoli del codice penale, sia relativi ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, sia ai delitti dei privati contro la amministrazione.

In particolare rileva che è ivi stabilita la previsione relativa all'abrogazione dell'articolo 323 c.p. che contempla la fattispecie delittuosa dell'abuso d'ufficio e le conseguenti modifiche funzionali dell'articolo 322-bis, sia nella rubrica dove vengono soppresse le parole "abuso d'ufficio", sia al comma 1 dove viene eliminato il riferimento all'articolo 323 c.p., nonché agli articoli 323-bis e 323-ter dove è stato inserito il corretto riferimento all'articolo 346-bis come riformulato dal presente provvedimento.

Rileva che si tratta sostanzialmente di un coordinamento normativo dopo l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. teso a riallineare le disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici dipendenti, rivestenti una qualifica specifica, o da soggetti privati.

S'interviene poi sul contenuto dell'articolo 346-bis "Traffico di influenze illecite" mediante sostituzione dell'articolo, prevedendo al comma 1 che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Tale pena è applicata anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica (comma 3).

Al comma 2 viene fornita la definizione di altra mediazione illecita, intendendo quella mediazione compiuta per indurre il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Al comma 4 sono descritte le circostanze aggravanti dovute alla qualificazione del soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità economiche (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o altra qualifica disciplinata dall'articolo 322-bis).

Il comma 5 prevede, infine un aggravante di pena quando i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La RT conclude assicurando che le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono tese ad aggiornare la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, a porre in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e sono dirette a punire con efficacia tutte quelle forme di mediazione illecita prima che possa perfezionarsi il patto fra committente e mediatore.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, convenendo con la RT circa il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, i cui effetti appaiono scontarsi appieno in quelli da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)

L'articolo reca una serie di modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni. Queste hanno lo scopo di rafforzare la tutela del terzo "estraneo" al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettata. È così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. In materia di misure cautelari, oltre ad essere previsto l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della

misura cautelare, si introduce la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari. Infine, è escluso il potere del PM di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p..

<u>La RT</u> evidenzia che con l'articolo 2, comma 1, (lettere da a) ad n)) si prevede di apportare modificazioni ad alcuni articoli del codice di procedura penale.

Alla <u>lettera a</u>) s'interviene, in primo luogo, sul comma 2-bis dell'articolo 114 c.p.p. "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini", prevedendo che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, nonché sull'articolo 116, comma 1, in materia di copie, estratti e certificati stabilendo che non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del citato articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori (<u>lettera b</u>).

Con la <u>lettera c</u>) si modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 268 c.p.p. prestando particolare attenzione al fatto che il pubblico ministero dia indicazioni e vigili affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, anche relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Sempre allo stesso articolo 268 c.p.p. il comma 6 viene modificato al fine di precisare che quando il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procede anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne venga dimostrata la rilevanza.

Con la <u>lettera d</u>) s'interviene sull'articolo 291 c.p.p., modificando il contenuto del comma 1-*ter*, aggiungendo un periodo relativamente al fatto che quando è necessario che nella richiesta del pubblico ministero di richiesta di disposizione delle misure cautelari personali siano riprodotti delle comunicazioni e conversazioni intercettate soltanto i brani essenziali, in ogni caso in tale riproduzione non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò non risulti indispensabile per la compiuta esposizione. Sono poi stati introdotti, dopo il comma 1-*ter*, i commi da 1-*quater* a 1-*octies* del citato articolo 291 c.p.p., con i quali vengono disciplinate le procedure da seguire prima di disporre la misura cautelare personale.

Al riguardo, rileva che si prevede:

- al comma 1-quater che il giudice prima di disporre la misura cautelare proceda all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine preliminare con le modalità stabilite dagli articoli 64 e 65 a meno che non sussistano esigenze cautelari diverse (artt. 274, comma1 lettere a), b), e c) e 362, comma 1-ter);
- al comma 1-quinquies che all'interrogatorio, nei casi di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, procede il presidente del collegio o un suo delegato;

- al comma 1-sexies che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato all'indagato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che non sussistano ragioni d'urgenza per le quali abbreviare tale termine, lasciando il tempo necessario per comparire, stabilendo, inoltre, che il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari, non si presenta senza addurre alcun un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1;
- al comma 1-*septies* quali dati debbano essere contenuti nell'invito per l'interrogatorio fra i quali si segnala la sommaria descrizione del fatto, l'avviso della facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge, il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti;
- al comma 1-octies che fra i dati contenuti nell'invito vi sia anche l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentate, avendo facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, compresi i verbali delle comunicazioni e le conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione su supporto idoneo.

La <u>lettera e</u>) interviene poi sull'articolo 292 c.p.p. inserendo un ulteriore periodo al comma 1-ter laddove oltre quanto già previsto l'ordinanza è nulla se non contiene nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater una specifica valutazione degli elementi esposti nel corso dell'interrogatorio, mentre al comma 2-quater viene inserita una precisazione nel senso che anche quando sono riprodotti brani essenziali necessari per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi e delle conversazioni intercettate, in ogni caso non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò risulti indispensabile per tale esposizione. Infine, con la modifica al comma 3 del citato articolo 292 viene introdotto il comma 3-bis con il quale si stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non preceduta – nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater - da interrogatorio, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione dei commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo.

Con la <u>lettera f</u>) si modifica l'articolo 294 c.p.p. inserendo al comma 1 il riferimento all'articolo 291, comma 1-*quater* nel senso di introdurre fra i momenti in cui il giudice non ha proceduto all'interrogatorio, anche quello relativo al citato articolo, mentre al comma 4-*bis* si specifica che la misura cautelare è stata disposta dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*.

Alla <u>lettera g</u>) si interviene sul comma 4 dell'articolo 299 c.p.p. in materia di revoca o sostituzione delle misure, con l'inserimento di un ulteriore periodo con il quale si rappresenta che se l'aggravamento delle esigenze cautelari comporta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione all'organo collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies.

Con la <u>lettera h</u>) si interviene sul comma 5 dell'articolo 309 c.p.p., prevedendo che fra gli atti da trasmettere al tribunale - per il riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva - in ogni caso devono essere inserite le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater.

Alla <u>lettera i)</u> si modifica il comma 1 dell'articolo 313 c.p.p. stabilendo che quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva il giudice per le indagini preliminari procede in composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies.

Con la <u>lettera 1</u>) si prevede di modificare l'articolo 328 c.p.p. inserendo il comma 1quinquies con il quale si prevede che per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale.

La <u>lettera m</u>) modifica l'articolo 369 c.p.p. sostituendo al comma 1 la parola "Solo" con le parole "A tutela del diritto di difesa" e le parole "con invito" con la parola "l'invito", prevedendo, inoltre, che l'informazione di garanzia contenga, oltre a quanto già previsto nel presente comma, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Si prevede, infine, l'inserimento dei commi 1-quater e 1-quinquies con i quali si consente l'esecuzione della notificazione in deroga all'articolo 148, comma 6 c.p.p. alla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2 all'informazione di garanzia.

Al riguardo rappresenta che lo svolgimento della notifica da parte della polizia giudiziaria rientra fra le attività istituzionali già previste a legislazione vigente, ai sensi dello stesso articolo 148 c.p.p. e che anche in questo caso tali compiti possono essere assicurati con le stesse modalità operative in presenza di situazioni d'urgenza senza dover investire del compito l'ufficiale giudiziario presente sul territorio.

In considerazione di quanto illustrato, segnala l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica con effetti di sostanziale neutralità derivanti dal venir meno delle spese di notifica da sostenere per le prestazioni dell'ufficiale giudiziario.

Con la <u>lettera n</u>) s'interviene infine sul comma 2 dell'articolo 593 c.p.p. sostituendo il primo periodo nel senso che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 c.p.

Conclude assicurando che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Si tratta, infatti, di interventi tesi ad innalzare l'efficienza dei servizi resi al cittadino garantendo la necessaria tutela dei diritti degli individui sottoposti a procedimento penale e nell'interesse delle persone collegate alle indagini preliminari tale da assicurare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento attraverso procedure

che comportano una necessaria riorganizzazione delle attività basata sull'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini preliminari e sulla decisione in composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari ai fini della adeguata applicazione degli istituti in materia di misure cautelari, perseguendo il miglioramento richiesto delle attività a garanzia dei diritti dei soggetti coinvolti anche diversi dall'indagato o imputato ed un trattamento dei dati personali agganciato alle esigenze di natura preventiva e /o cautelare necessarie in sede di *discovery* propedeutiche all'accertamento dei fatti nel corso del processo.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, occorre preliminarmente soffermarsi sulle argomentazioni riferite dalla stessa RT a conferma della neutralità delle norme in esame, ivi assicurandosi che le attività previste dalle disposizioni rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e risulterebbero assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria, senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali.

A tale proposito, si ravvisa l'esigenza di acquisire approfondimenti in merito alle conseguenze in termini di fabbisogno di personale e di risorse strumentali con particolare riferimento agli interventi volti al rafforzamento della riservatezza sulle intercettazioni e nelle notifiche degli atti giudiziari.

Sul punto, in particolare, si segnalano:

- <u>la lettera c)</u> che modifica l'articolo 268, c.p.p., prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti e prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza;
- la lettera *d*), n. 1 che modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 c.p.p. introducendo il divieto per il PM di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione;
- la lettera *d*) n. 2 che inserisce nell'articolo 291 c.p.p. cinque nuovi commi (da 1-quater a 1-octies), i quali introducono l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare.

Un particolare approfondimento sarebbe necessario sulle ricadute in termini di maggior fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP per effetto delle modifiche apportate dalle lettere i) e l) che attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 328 c.p.p.) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lett. i)), nonché dalla lettera g) che aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 c.p.p. per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare.

A tale proposito, si rinvia anche all'articolo 4.

D'altra parte, andrebbero valutati effetti di minore attività in capo alle procure, riconducibili alla lettera n), che novellando l'art. 593 c.p.p., stabilisce che il PM non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p (si tratta di reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica).

Articolo 3 (Modifiche all'ordinamento giudiziario)

L'articolo reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'art. 7-bis, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'art. 7-ter, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2.

Alla lettera a) punti 1) e 2), si interviene infatti sul comma 3-bis dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941), al fine - secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - di consentire di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale. L'articolo in commento introduce quindi una modifica volta a prevedere che le citate tabelle comprendano tutti i magistrati "assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale" (n. 1). Si interviene poi sul comma 3-quater dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, in materia di criteri per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale, precisando alla lettera c), che nel tener conto delle cause di incompatibilità funzionale dei magistrati si deve fare particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari (n.2).

Alla lettera b), si interviene poi sul comma 1 dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, al fine di tenere conto, nei criteri per l'assegnazione degli affari penali del giudice per le indagini preliminari, della nuova competenza collegiale del giudice medesimo, prevedendo, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali (vale a dire facendo ricorso anche a magistrati di altri uffici ricompresi nella medesima tabella).

<u>La RT</u> rileva che l'articolo in esame è diretto ad apportare modifiche all'ordinamento giudiziario ed in particolare agli articoli 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

S'interviene in particolare sui commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 7-bis del citato R.D., inserendo al comma 3-bis una specificazione sui capi degli uffici che prevede che gli stessi saranno assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale e prevedendo al comma 3-quater lettera c) fra i criteri per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella tabella infradistrettuali le esigenze di funzionalità degli uffici che devono tener conto delle cause di incompatibilità dei magistrati con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari.

Anche all'articolo 7-*ter*, comma 1, la modifica è diretta a prevedere in ogni caso la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*

Conclude assicurando che trattasi di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di coordinare a livello normativo gli interventi realizzati con le modifiche apportate al codice di procedura penale alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario per un efficiente funzionamento del sistema giudiziario nazionale.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che le norme comportano effetti in relazione al fabbisogno di giudici per la costituzione di collegi per i provvedimenti cautelari custodiali previsti dall'articolo 2: infatti la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale consente di utilizzare un bacino più ampio, potenzialmente facilitando la composizione dei collegi in caso di carenze organiche nel singolo distretto. Si rinvia ad ogni modo all'articolo 4.

Articolo 4

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

L'articolo dispone in sintesi l'incremento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento sarebbe conseguente – secondo quanto espressamente riferito nella relazione illustrativa – all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità. E' conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71/1991).

Il comma 2 autorizza conseguentemente il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell'anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate e, per la gestione delle predette procedure concorsuali, autorizza la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

Il comma 3 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

<u>La RT</u> conferma che la disposizione prevede al comma 1 che, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, sia da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente si prevede la sostituzione della tabella B allegata alla L. 71/1991 con una nuova tabella che tenga conto dell'aumento di organico in esame.

Sul comma 2, afferma che ivi si prevede un'apposita autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali per l'assunzione delle 250 unità di

magistrati ordinari, formulata anche sulla base dell'esperienza maturata nei concorsi precedenti, e che evidenzia il seguente fabbisogno per l'anno 2024:

Affitto locali per prova scritta	600.000
Commissioni e personale di vigilanza	470.000
Spese cancelleria, carta e stampati	55.000
Facchinaggio	150.000
Schermatura elettronica	16.000
Totale	1.291.000

Ne segue che al comma 3 si autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2024 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione con decorrenza 1° luglio 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.

Segnala che attualmente sono in corso due procedure concorsuali relative a posti di magistrato ordinario. La prima indetta con il DM 1° dicembre 2021 per 500 posti e la seconda indetta con il DM 18 ottobre 2022 per 400 posti. Per entrambe le due procedure è previsto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che il Ministro della giustizia possa chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso (il 20%). Secondo tale previsione, con le due procedure concorsuali in atto potranno essere coperti fino a 1.080 posti di magistrato ordinario. Sarà inoltre bandito un ulteriore concorso entro la fine del corrente anno, per dare soluzione alle attuali scoperture di organico dei magistrati ordinari.

Il concorso per l'assunzione dei 250 posti previsti dalla presente legge sarà indetto all'inizio dell'anno 2024.

Quindi, reca l'illustrazione dell'onere aggiuntivo per l'amministrazione per l'assunzione di n. 250 nuovi magistrati ordinari con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2025, data presumibile di entrata in servizio del nuovo contingente, che è così determinato:

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	250	ONERE
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	8.270.669,26	8.856.852.11
Magistrato ordinario in	2025		13^	2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	2.344,73	13^	2.344,73	586.182,84	0.030.032,11
tirocinio HH02	2026	12	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	12	76.057,17	19.014.292,60	20,186,657,69
	2026		13^	2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.172.365,09	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077.04
M	2027		13^	3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	1.525.781,97	24.781.077,04
Magistrato ordinario HH03	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077.04
	2028		13^	3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	1.525.781,97	24.701.077,04
	2029	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	12.045.532,65	
	2029	6	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	6	59.636,41	14.909.101,70	28.957.677,54
	2029		13^	4.656,76	1.152,12	0,00	5.808,88	493,75	1.405,75	264,50	39,29	2.203,29	8.012,17	13^	8.012,17	2.003.043,19	
	2030	1	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	1	9.939,40	2.484.850,28	32.215.050,70
	2030	11	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	11	110.521,98	27.630.495,34	
	2030		13^	4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	2.099.705,08	
Magistrato	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	30.142.358,55	32,242,063,63
ordinario dalla	2031		13^	4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	2.099.705,08	32.242.003,03
prima valutazione	2032	1	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	1	10.047,45	2.511.863,21	
di professionalità HH04	2032	11	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	11	114.775,04	28.693.760,27	33.401.987,85
	2032		13^	5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	2.196.364,37	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	31.302.283,93	33.498.648,30
	2033		13^	5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	2.196.364,37	
	2034	1	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	1	10.434,09	2.608.523,66	
	2034	11	3	65.939,74	13.825,42	14.908,55	94.673,71	8.047,27	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,13	129.848,84	11	119.028,10	29.757.025,20	34.658.573,68
	2034		13^	5.494,98	1.152,12	0,00	6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	2.293.024,82	

Al comma 3, si prevede una specifica autorizzazione di spesa che comprende sia gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, sia gli oneri per le spese di funzionamento.

Gli oneri relativi all'assunzione sono pari ad euro 8.856.853 per l'anno 2025, euro 20.186.658 per l'anno 2026, euro 24.781.078 per l'anno 2027, euro 24.781.078 per l'anno 2028, euro 28.957.678 per l'anno 2029, euro 32.215.051 per l'anno 2030, euro 32.242.064 per l'anno 2031, euro 33.401.988 per l'anno 2032, euro 33.498.649 per l'anno 2033, euro 34.658.574 annui a decorrere dall'anno 2034.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento *pro capite* sono stati determinati nella misura in euro 4.500 nell'anno dell'assunzione, distinti in una quota pari al 90,00% quale spesa una tantum all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10,00% per materiale di consumo, e nella misura di euro 450 *pro capite* annui a regime corrispondente alla quota del 10,00% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio.

unità di	spese di funzioname	ento <i>pro capite</i>	spese di funzionamento complessive			
personale	anno dell'assunzione in servizio	a regime	anno dell'assunzione in servizio	a regime		
250	4.500	450	1.125.000	112.500		

Tabella riepilogativa oneri:

Tipo oneri	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Stipendio e accessori	8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
Spese funzionamento	1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Totali	9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

										(mil	lioni di	euro)
Co.	Descriz	Descrizione				aldo r finan		la			ogno e ento n	
	_ = ===================================				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	I	Spese procedura di concorso	s	с		1,3				1,3		
	magistratura ordinaria di		s	c			8,9	20,2			8,9	20,2
1 7	250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo	effetti riflessi	e	tc							4,3	9,8
	grado	Spese di funzionamento	s	c			1,1	0,1			1,1	0,1

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, premesso che la stessa r.i. annessa al disegno di legge dichiara che l'incremento del ruolo organico della magistratura *de quo*, nella misura di 250 unità alle funzioni giudicanti di primo grado, è strettamente connesso alle esigenze di natura organizzativa dell'Amministrazione giudiziaria,

riferibili alle "incompatibilità" connesse alla prevista istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari, dall'articolo 2, lettere i) ed l), andrebbero innanzitutto richiesti adeguati elementi dimostrativi circa la congruità del richiamato contingente aggiuntivo d'organico a fronte dei maggiori fabbisogni stimati in connessione con le citate esigenze, fornendosi una documentata illustrazione degli adempimenti e di carichi di lavoro conseguenti, che siano idonei a comprovare l'adeguatezza del contingente aggiuntivo di magistrati, conseguenti alle modifiche apportate al codice di procedura penale ai sensi dell'articolo 2 e, in particolare, per la loro partecipazione ai lavori dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari presso le sedi giudiziarie.

In particolare, appare indispensabile disporre di dati circa il numero di procedimenti cautelari custodiali che in media si svolgono ogni anno e sul numero medio di procedimenti seguiti da ogni giudice, in modo da poter ricavare una stima sul maggior fabbisogno di giudici ora necessario.

Inoltre, sarebbe utile l'acquisizione di dati aggiornati in merito alle vacanze organiche nel ruolo del personale di magistratura e circa i connessi fabbisogni reclutativi già previsti ai sensi della legislazione vigente.

Quindi, venendo i profili di calcolo della stima degli oneri retributivi previsti, solo a decorrere dal 2025, inerenti il reclutamento del contingente organico aggiuntivo indicato dalla norma, considerato che la RT si conforma appieno ai *caveat* previsti dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, allorché si sia in presenza di oneri di personale, attraverso l'esposizione dei dati e criteri illustrativi della dinamica della spesa complessiva attesa per un decennio, fornendosi i parametri riferiti al relativo calcolo (*in primis* l'onere unitario annuo), di cui si conferma la congruità rispetto alla disciplina prevista a legislazione vigente, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, va evidenziato che la RT si sofferma sui soli oneri relativi alle componenti "fondamentali" del trattamento economico previsto dalla normativa vigente (tabellare e indennità) per il personale di magistratura – correlata (la prima) all'anzianità di servizio "maturata" – al lordo delle ritenute di legge, per cui andrebbero comunque richiesti anche elementi illustrativi aggiuntivi in merito alla dinamica attesi anche per le componenti d'oneri propriamente "accessorie" della retribuzione, con l'indicazione dei parametri applicati ai fini della relativa stima¹. Sul calcolo degli effetti indotti, nulla da osservare.

Quanto agli oneri di funzionamento, previsti per il 2024 e dal 2025, pur considerando gli elementi di sintesi forniti dalla RT in ordine al loro valore unitario e complessivo, innanzitutto con riferimento all'espletamento delle procedure concorsuali

complessiva. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito *internet* del dipartimento e Focus "Magistratura", pagina 5.

In proposito, va infatti osservato che dalla ricognizione dei dati inerenti la retribuzione media del personale di magistratura ordinaria tratto dal Conto Annuale della R.G.S., emerge che su 138.764 euro lordi annui, 123.421 euro sarebbero riferibili al trattamento economico "fondamentale" (Tabellare, I.I.S. e 13° mensilità e R.I.A.) e 15.343 euro al trattamento economico "accessorio" (altre indennità fisse). Ad ogni buon conto, si segnala che tali ultime componenti retributive assommano ad appena lo 0,4% della retribuzione media

(2024), andrebbero richiesti i criteri e parametri considerati ai fini della loro stima, fornendo indicazioni anche in merito alle ipotesi formulate circa la platea di partecipanti alle procedure concorsuali, suffragate da dati inerenti alle serie storiche dei partecipanti ad analoghe procedure concorsuali svoltesi negli ultimi anni.

A tale proposito, in merito alla stima di una spesa unitaria a decorrere dal 2025, pur considerando che la RT fornisce gli elementi considerati nella stima delle spese di funzionamento *pro capite* all'atto della assunzione (4.500 euro), distinti in una quota quale spesa *una tantum* (il 90%) comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una altra quota per materiale di consumo (10%), e nella misura di euro 450 *pro capite* annui a regime (corrispondente alla quota del 10% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio), andrebbero parimenti richiesti i criteri ed i parametri considerati nella quantificazione.

In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, va rilevato che la norma si predispone come limite massimo di spesa pur in presenza di onere, in quanto inderogabile, non rimodulabile. Sul punto, andrebbe pertanto valutata una modifica al comma 2 dell'articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta "fino a 250" unità del ruolo di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo.

Articolo 5 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

L'articolo reca una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d'assise. La disposizione contiene infatti una norma di interpretazione autentica dell'art. 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287/1951 (*Riordinamento dei giudizi di Assise*), al fine di chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'art. 25 della legge medesima.

<u>La RT</u> conferma che la disposizione fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 relativamente ai requisiti dei giudici popolari della Corte d'Assise, ritenendo che il requisito di età non superiore a 65 anni deve intendersi riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge.

Certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 (Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

L'articolo interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari.

In particolare, modifica la norma che prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento stabilendo che ciò accada solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale. A tal fine, aggiorna il comma 2, dell'articolo 1051 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, laddove viene sostituita la lettera *a*).

<u>La RT</u> rileva che la disposizione introduce modifiche all'articolo 1051, comma 2, lettera a) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di impedimenti, sospensione ed esclusione dall'avanzamento degli ufficiali. In particolare si prevede che non possa essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, convenendo in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni che non influisce sulla determinazione delle aliquote di avanzamento ma sui soli requisiti ai fini della valutazione, nulla da osservare.

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo stabilisce al comma 1 che agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033, euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provveda:

- <u>alla lettera a</u>) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- <u>alla lettera *b*</u>) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 e euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 dispone che dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e fornisce la seguente tabella:

Riepilogo coperture

Tuephogo copertu	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Autorizzazione spesa art. 4 comma 2	1.291.000										
stipendi e accessori		8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
spese funzionamento		1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Autorizzazione spesa art. 4 comma 3		9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074
Tab. A giustizia	1.291.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		1.981.853	12.299.158	16.893.578	16.893.578	21.070.178	24.327.551	24.354.564	25.514.488	25.611.149	26.771.074

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Comma	Descrizione			Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto					
		e/s nat. indebit 2023 2024 s c -1,3	2024	2025	2026				
1, lett. a)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	c		-1,3	-8,0	-8,0		
1, lett. b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	s	с			-2,0	-12,3		

Al riguardo, posto che agli oneri previsti per il 2024 e dal 2025 si provvede a valere in parte dalla dotazione del Fondo speciale di parte corrente, a tale fine attingendo agli accantonamenti del Ministero della giustizia ed in parte al fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere di tali stanziamenti per il 2024 e dal 2025, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali esigenze di spesa già programmate a valere dei medesimi stanziamenti.

Articolo 8 (Entrata in vigore)

L'articolo stabilisce che le modifiche al codice in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

<u>La RT</u> conferma che la norma disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere d), numero 2, limitatamente al comma 1-quinquies dell'articolo 291, f), numero 2, g), i) e l), e dell'articolo 3, stabilendo che le stesse si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto, non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2023 Nota di lettura n. 60

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (**Atto del Governo n. 49**)

Nota di lettura n. 61

A.S. 755: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"

Nota di lettura n. 62

A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2023 Nota di lettura n. 63

A.S.803:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)

' Elementi di documentazione n.3

Rendiconto 2022 (A.S. 791) e Assestamento 2023 (A.S. 792)

' Nota di lettura n. 64

A.S. 797: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 65

A.S. 819: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 66

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (**Atto del Governo n. 53**)

" Nota di lettura n. 67

A.S. 795: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"

Ago 2023 Nota di lettura n. 68

A.S. 829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (Approvato dalla Camera dei deputati)

' Nota di lettura n. 69

A.S. 826: "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento"

Nota di lettura n. 70

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (**Atto del Governo n. 56**)